

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

VINCENZO SALVATORE, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 5 maggio 1963, residente a San Felice a Cancellò (CE), C.F. SLVVNC63E05H834U, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B), Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) e Sara Berengan (BRN SRA 92P53 A475A), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l'indicazione del numero di fax 06 233248761 per comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi PEC:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

Avv. Sara Berengan: saraberengan@ordineavvocatiroma.org

C O N T R O

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80100690611;

- **E NEI CONFRONTI DI**

C.F. docente inserito a pieno titolo in GPS

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di depennamento del ricorrente dalle GPS per la provincia di Caserta per la Classe di Concorso A066, assunto dal Dirigente dell'Ufficio con nota 27972 del 30 dicembre 2024 (**doc.3**);
- per quanto di ragione del DM 88 del 16 maggio 2024, relativo alla formazione delle GPS per il biennio scolastico 2024 – 2026, nella parte in cui, all'art. 5, comma 7, non considera che chi è iscritto in GAE può comunque iscriversi in GPS di altra provincia, a prescindere dalla Classe di Concorso (**doc.4**);
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.

* * *

FATTO E DIRITTO

1. Il dott. Vincenzo Salvatore è da anni inserito nella GAE – Graduatorie ad esaurimento, per la Provincia di Pordenone, nella classe di concorso A066 – Trattamento di testi, dati ed applicazioni informatiche (**doc.1**) per la quale è abilitato.
2. La classe di concorso A066 è una delle classi ad esaurimento per la quale dal 2020 non sono previste procedure abilitanti e concorso per il ruolo. Per tale motivo il DM 16 maggio 2024 n. 88, che regola la formazione delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per il biennio 2024 – 2026, all'art. 5, comma 1, ha stabilito che *“alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: [omissis] A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; [omissis] possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle*

GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2022/2023-2023/2024”.

3. In data 25 maggio 2025 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle GPS della Provincia di Caserta sia per la Classe di Concorso A066, sia per il sostegno scolastico nella classe di concorso ADSS (**doc.2**). Ed è stato regolarmente inserito in graduatoria con un punteggio alto per la classe di concorso A066 nella quale ha maturato tanti anni di docenza.

4. Del tutto inopinatamente, e senza alcuna previa richiesta di integrazione documentale, o comunicazione ai sensi dell’art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, con nota 27972 del 30 dicembre 2024 (**doc.3**) il ricorrente è stato depennato dalle GPS per la provincia di Caserta per la Classe di Concorso A066 in asserita applicazione dell’art. 5, comma 1 del DM 16 maggio 2024 n. 88 (**doc.4**) in quanto la classe di concorso A066 è ad esaurimento, e possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento in GPS esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS per il biennio 2022/2023-2023/2024.

5. Tale provvedimento è tuttavia illegittimo in quanto assunto in violazione del precedente art. 3, comma 7, del medesimo D.M. 16 maggio 2024 n. 88, secondo il quale *“I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE”* (**doc.4**).

6. Essendo il ricorrente inserito nelle GAE della provincia di Pordenone per la classe di concorso A066 (**doc.1**), ha potuto legittimamente presentare

domanda di inserimento nelle GPS di Caserta per quella stessa classe di concorso nella quale insegna già da anni, **ben prima del 2020** (le GAE come è noto **sono state aggiornate sino al 2009**, per poi diventare ad esaurimento), proprio in applicazione del citato art. 3, comma 7, del D.M. 16 maggio 2024 n. 88, che si assume violato.

7. Tale disposizione assume **carattere speciale** rispetto alla successiva norma inserita nell'art. 5, comma 1, di carattere generale, che impedisce semplicemente la nuova formazione di graduatorie in alcune vecchie classi di concorso che sono state dichiarate ad esaurimento. Ma, lo si ripete, tale divieto non può essere applicato al ricorrente che è abilitato in quella classe di concorso almeno dal 2009, altrimenti non potrebbe essere ancora inserito in GAE.

8. Il provvedimento assunto dall'Amministrazione con la nota 27972 del 30 dicembre 2024 (**doc.3**), impugnato con il presente ricorso, si appalesa pertanto illegittimo e da annullare, in quanto assunto in **violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, del DM 16 maggio 2024 n. 88**, oltre che per **eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti**.

9. Parimenti illegittimo appare quale atto presupposto il medesimo art. 5, comma 1, del DM 16 maggio 2024 n. 88, nella parte in cui non fa salva la possibilità di iscrizione in GPS per le classi di concorso ad esaurimento, in favore dei soggetti che sono iscritti in GAE di altre province, per quelle medesime classi di concorso.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

L'esecuzione del provvedimento impugnato, recante il depennamento dalle

GAE della provincia di Caserta, produce, in capo al ricorrente, un pregiudizio che si appalesa grave ed irreparabile, precludendogli la possibilità di mantenere la propria posizione in GPS prima fascia nella propria provincia di residenza e di assumere incarichi sulla propria classe di concorso storica A066, con depennamento dalla prima fascia e la conseguente risoluzione dei contratti di supplenza nel frattempo stipulati o stipulandi.

Pertanto, come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente è invalido civile ed ha due figli a carico (**doc.1**). L'unico suo sostentamento deriva dall'insegnamento, ed il depennamento dalle GPS **preclude al ricorrente qualsiasi diversa attività lavorativa.**

L'attesa della sentenza di merito determinerebbe, pertanto, un pregiudizio irreparabile, con un'evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima *chance* di ottenere qualsiasi incarico di supplenza, e ciò in considerazione del fatto che le GPS durano per un biennio, e che il ricorrente potrebbe assumere incarichi fino al 30 giugno 2026, non oltre.

È quindi necessario disporre in via immediata l'inserimento con riserva nelle GPS della provincia di Caserta nella prima fascia per la classe di concorso A066 mediante l'adozione di idonea misura cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa adozione di idonee misure cautelari finalizzati al reinserimento con riserva nelle GAE della Provincia di Caserta, in prima

fascia, per la classe di concorso A066.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma 28 febbraio 2025

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti

Avv. Sara Berengan
